

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/2006. Sospensione dei prelievi, dal 1^a Agosto al 15 Ottobre 2022, da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, a qualsiasi uso, ad esclusione dei prelievi idropotabili e di quelli utilizzati per l'abbeveraggio del bestiame.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n.18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

VISTA la DGR n. 1676 del 30/12/2021 "Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali delle Direzioni";

VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2021 "Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori";

VISTA la L.R. del 9 giugno 2006 n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico".

DECRETA

- 1) Di disporre, a far data dal 1^a Agosto 2022 e fino al 15 Ottobre 2022, la sospensione di tutti i prelievi dai corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, fatti salvi i prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame.
- 2) Di stabilire che le sospensioni imposte dal presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3 della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali.
- 3) Di precisare che eventuali modifiche al presente provvedimento potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua.
- 4) Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, questo Settore potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta.
- 5) Di revocare, con effetto dal 1^a agosto 2022, la validità del Decreto di questo Settore n. 501 del 08/07/2022 ad oggetto "Limitazione dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del Fiume Metauro per il periodo 15 LUGLIO- 15 OTTOBRE 2022".
- 6) Di inviare il presente provvedimento ai Comuni interessati, all'AATO 1 - Marche Nord, alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche (Direzione Ambiente e Risorse Idriche, Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio), all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, alla Provincia di Pesaro e Urbino, ad ENEL GREEN POWER, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato (MARCHE MULTISERVIZI SPA ed ASET SPA), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, al Comando di Polizia



Provinciale e agli Organi di Polizia Locale, per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di relativa competenza.

- 7) Di richiedere ai Comuni interessati e alla Provincia di Pesaro e Urbino di pubblicare il presente atto sui rispettivi siti istituzionali e Albi Pretori nonché, qualora possibile, di provvedere alla sua diffusione anche mediante pubblici avvisi.
- 8) Di precisare che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento comporterà, ai sensi dell'art.17 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 40.000 e, nei casi di particolare tenuità, da euro 400 a euro 2.000.
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
- 10) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il Dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche.
- 11) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente

Arch. Lucia Taffetani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Attribuzioni delle funzioni in materia di concessioni demaniali

- L.R. 17-5-1999 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, in particolare l’art. 52 “Funzioni delle province”.
- L.R. 25-5-1999 n.13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”, in particolare gli artt. 15 e 16 c.1.
- L. 7-4-2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
- L.R. 3-4-2015 n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” in attuazione della L. 7/04/2014 n. 56.
- D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 “Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire in attuazione degli artt. 2 e 3 L.R. 13/2015”.

Normativa in materia di acque pubbliche

- Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 recante “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, e in particolare, l’articolo 4, paragrafo 6.
- Deliberazione del Comitato Istituzionale integrato dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere n. 8 del 3 marzo 2016 recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.2).
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- R.D. 14-8-1920 n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”.
- R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.
- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- L.R. 9-6-2006 n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”.
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 ad oggetto “Approvazione dei criteri e modalità regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
- Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, con la quale è stata adottata la Direttiva Derivazioni (“Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale”).

Motivazione



Premessa

Nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino il soddisfacimento delle esigenze idropotabili avviene per circa l'80% da acque di superficie (fiumi, invasi artificiali, pozzi di subalveo).

Il principale prelievo ad uso idropotabile, posto sul fiume Metauro, di circa 600 l/s, avviene utilizzando le derivazioni presenti negli invasi di San Lazzaro e di Tavernelle. Tali invasi, unitamente a quello del Furlo, sono gestiti da ENEL Green Power e sono normalmente utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La disponibilità idrica dei suddetti invasi serve il più importante acquedotto della provincia, che rifornisce più della metà della popolazione provinciale, tra cui le città costiere di Pesaro (90.000 abitanti circa) e Fano (60.000 abitanti circa), rispettivamente seconda e terza città delle Marche.

Tali invasi, durante il periodo estivo, sono oggetto di una costante attività di monitoraggio da parte degli organi preposti (ATO - Regione Marche), allo scopo di verificare, con cadenza quotidiana, sulla base dei dati forniti da ENEL, l'evoluzione dei volumi disponibili e l'andamento delle portate stimate dei fiumi Candigliano e Metauro in ingresso agli invasi di Furlo e San Lazzaro.

Tenuto conto della progressiva riduzione dei volumi idrici invasati, conseguente alla contrazione delle portate dei corsi d'acqua, questo Settore, per quanto di competenza, con Decreto n. 501 del 08/07/2022, ha disposto, a partire dal 15 luglio 2022 e fino al 15 ottobre 2022, le seguenti limitazioni dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del fiume Metauro, ad esclusione di quelli destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame e agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici per i quali non trova applicazione la normativa sul DMV (Deflusso Minimo Vitale):

- a) la sospensione di tutti i prelievi di acqua pubblica dai corsi d'acqua ubicati nel tratto compreso tra l'invaso del Furlo e la foce del Fiume Metauro (Fiume Candigliano, Fiume Metauro e relativi affluenti);
- b) la riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento, da tutti i corsi d'acqua presenti a monte del bacino del Furlo (Fiume Candigliano, Fiume Metauro, Fiume Burano, Fiume Biscubio, Fiume Bosso, Torrente Bevano, Torrente Certano e relativi affluenti)

Il Comitato di Protezione Civile, nel corso della riunione del 13 luglio 2022, ha disposto l'apertura del pozzo S. Anna in Comune di Fossombrone a partire dal 14 luglio 2022 per una portata massima di 150 l/s, e richiesto ad ENEL la riduzione progressiva dei rilasci dalle dighe di Furlo, San Lazzaro e Tavernelle al fine di preservare la risorsa per scopi idropotabili.

Analisi della situazione

Il perdurare di anomale condizioni meteo-climatiche, caratterizzate da alte temperature e dall'assenza di precipitazioni, sta determinando una continua e progressiva contrazione delle portate dei corsi d'acqua, rendendo ormai critico l'approvvigionamento idrico a scopo idropotabile, come illustrato dal seguente prospetto, nel quale sono riportati, alla luce dei dati giornalieri trasmessi da ENEL, i volumi idrici negli invasi di Furlo-San Lazzaro e Tavernelle nel periodo 1 luglio-26 luglio 2022:

Data	Invaso del Furlo	Invaso di San Lazzaro	Invaso di Tavernelle	Disponibilità complessiva	Volumi persi o acquisiti rispetto
------	------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------------



									[mc/g]
	Volume invasato	% Riemp.	Volume invasato	% Riemp.	Volume invasato	% Riemp.	Totale Volume invasato	% Riemp.	
1-lug	334.980	90%	309.133	55%	361.544	90%	1.005.657	75%	-11.514
2-lug	329.749	88%	309.133	55%	365.274	91%	1.004.156	75%	-1.502
3-lug	322.426	87%	300.063	54%	363.407	91%	985.896	74%	-18.260
4-lug	328.703	88%	278.584	50%	359.686	90%	966.973	73%	-18.923
5-lug	277.654	75%	319.600	57%	354.139	89%	951.393	71%	-15.580
6-lug	275.666	74%	305.233	55%	344.984	86%	925.883	70%	-25.509
7-lug	287.590	77%	279.825	50%	343.167	86%	910.582	68%	-15.302
8-lug	273.679	73%	278.584	50%	344.984	86%	897.247	67%	-13.335
9-lug	292.559	79%	244.835	44%	343.167	86%	880.561	66%	-16.686
10-lug	289.578	78%	227.495	41%	339.546	85%	856.618	64%	-23.943
11-lug	290.571	78%	213.957	38%	335.944	84%	840.473	63%	-16.145
12-lug	290.571	78%	199.635	36%	332.363	83%	822.569	62%	-17.904
13-lug	304.641	82%	170.075	30%	330.580	83%	805.295	60%	-17.274
14-lug	302.548	81%	161.978	29%	327.031	82%	791.557	59%	-13.738
15-lug	298.521	80%	161.978	29%	325.264	81%	785.763	59%	-5.794
16-lug	294.546	79%	161.978	29%	325.264	81%	781.788	59%	-3.975
17-lug	289.578	78%	158.983	28%	323.502	81%	772.062	58%	-9.726
18-lug	300.508	81%	138.686	25%	319.989	80%	759.183	57%	-12.878
19-lug	286.597	77%	146.275	26%	316.494	79%	749.366	56%	-9.818
20-lug	271.691	73%	154.042	28%	313.017	78%	738.749	55%	-10.616
21-lug	271.691	73%	138.686	25%	311.284	78%	721.661	54%	-17.088
22-lug	271.691	73%	132.201	24%	309.556	77%	713.448	54%	-8.213
23-lug	271.691	73%	131.286	23%	302.686	76%	705.664	53%	-7.785
24-lug	269.704	72%	128.559	23%	294.199	74%	692.463	52%	-13.201
25-lug	267.717	72%	124.965	22%	285.827	72%	678.508	51%	-13.954
26-lug	264.736	71%	121.417	22%	277.575	69%	663.728	50%	-14.781

La progressiva riduzione dei volumi idrici invasati è conseguenza della contrazione delle portate dei corsi d'acqua, che hanno ormai raggiunto un livello critico, tale da rendere vulnerabile il sistema di approvvigionamento idropotabile.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, i dati giornalieri di portata del Torrente Candigliano (in ingresso nel bacino del Furlo) e del fiume Metauro (in ingresso nel bacino di San Lazzaro), nel periodo 1^a luglio - 26 luglio 2022:

Giorni	T. Candigliano (Furlo) Portate l/s	F. Metauro (San Lazzaro) Portate l/s	Giorni	T. Candigliano (Furlo) Portate l/s	F. Metauro (San Lazzaro) Portate l/s
1-lug	880	945	14-lug	730	1.060
2-lug	940	1.125	15-lug	705	1.025
3-lug	880	1.030	16-lug	705	925
4-lug	915	910	17-lug	695	900
5-lug	1.010	1.540	18-lug	665	755
6-lug	725	975	19-lug	600	985



7-lug	675	865	20-lug	590	990
8-lug	800	1.110	21-lug	550	795
9-lug	750	795	22-lug	550	815
10-lug	815	960	23-lug	550	815
11-lug	760	1.000	24-lug	525	800
12-lug	750	995	25-lug	525	795
13-lug	700	865	26-lug	515	795

Allo stato attuale, in base ai dati provenienti dalle stazioni idrometriche della Protezione Civile, tutti i corsi d'acqua principali della provincia di Pesaro e Urbino hanno ormai raggiunto valori di portata inferiori alle soglie del DMV idrologico, come stabilite dal PTA (Piano regionale di Tutela delle Acque), con ampi tratti fluviali ormai privi di acqua fluente, caratterizzati dalla presenza di pozze e ristagni.

Misure di contrasto

Stante il perdurare del periodo siccitoso e l'assenza di previsioni che indichino, nel medio periodo, mutamenti delle attuali condizioni meteorologiche, il Comitato di Protezione Civile, riunitosi il giorno 26 luglio 2022, ha convenuto sulla necessità di adottare, rispetto ai provvedimenti già adottati, ulteriori misure di carattere straordinario per garantire la preservazione della risorsa idrica.

In particolare, oltre a disporre l'apertura del pozzo del Burano a partire dal medesimo giorno (26 luglio 2022), il Comitato ha convenuto sulla necessità di sospendere, con apposito atto emanato da questo Settore, quale Autorità Concedente in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica (art. 6 R.D. 1775/1933), i prelievi da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, a qualsiasi uso, ad esclusione dei prelievi idropotabili e di quelli utilizzati per l'abbeveraggio del bestiame. Tale provvedimento, che mira a preservare la risorsa idrica, si rende necessario anche allo scopo di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per ciascun corso d'acqua (art. 60, comma 5, del PTA).

Il presente atto, pertanto, recepisce le indicazioni del Comitato Provinciale di Protezione Civile. Tenuto conto della necessità di informare, con congruo anticipo, i destinatari del presente atto, si ritiene che il periodo di sospensione dei prelievi possa avere effetto a partire dal giorno 1[^] Agosto p.v. e fino al 15 Ottobre 2022. Resta comunque inteso che eventuali modifiche temporali potranno essere adottate in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche o di deflusso dei corsi d'acqua.

Le sospensioni imposte con il presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3, lettera c) della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali in base al comma 4 della medesima Legge Regionale. In particolare, i prelievi di subalveo, alla luce di tale normativa, sono quelli effettuati:

- 1) all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
- 2) per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
- 3) per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.

A seguito del presente atto, per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave



necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, si ritiene ammissibile il ricorso all'istituto della deroga, che potrà essere eventualmente rilasciata a soggetti che ne faranno richiesta, previa verifica istruttoria da parte dell'ufficio competente.

Si precisa, infine, che l'entrata in vigore del presente atto revocherà, conseguentemente, la validità del Decreto di questo Settore n. 501 del 08/07/2022 ad oggetto "Limitazione dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del Fiume Metauro per il periodo 15 LUGLIO- 15 OTTOBRE 2022".

Inquadramento normativo relativo alla limitazione dei prelievi

La limitazione dei prelievi autorizzati o concessi è facoltà prevista dal R.D. 1775/1933, che demanda all'Autorità Concedente la possibilità di imporre temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni in atto da acque superficiali, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo. In particolare:

- art. 19: *"La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi"*
- art. 43: *"Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze"*.

L'art. 25 della L.R. 5/2006 trova un sostanziale allineamento normativo con i citati articoli del R.D. 1775/1933, prevedendo che *"La concessione è temporaneamente sospesa per motivi di pubblico interesse, quali: a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire l'uso idropotabile e il minimo deflusso vitale; ..."*.

Si ritiene utile sottolineare, infine, che le previsioni normative sopra richiamate si inquadrano, nell'ambito della vigente disciplina del diritto comunitario, come misure di tutela del corpo idrico, necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale imposti dalla Direttiva CE n. 60/2000 recante *"Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"*.

Esito dell'istruttoria

In relazione a quanto sopra esposto, nella necessità di adottare, per quanto di competenza, misure di carattere straordinario per garantire prioritariamente i fabbisogni per l'uso umano, nonché la preservazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua, si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990

Il responsabile del procedimento
Dott. Fabrizio Furlani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005



ALLEGATI

Nessuno.

